

STATUTO

Art. 1. DENOMINAZIONE, SEDE, AMBITO

1. E' costituita ai sensi del Codice civile e del d.lgs. 117/2017 ("Codice del Terzo settore"), ed in particolare dei suoi articoli 32 e seguenti, l'Associazione denominata

"Comunità sulla strada di Emmaus – OdV"

di seguito più brevemente indicata in questo statuto come "Associazione";

2. L'Associazione ha sede legale in Foggia nel Villaggio "Emmaus", statale 89 per Manfredonia, località "Torre Guiducci" e potrà operare in sedi diverse. Non costituisce modifica statutaria il trasferimento della sede legale nell'ambito del Comune di Foggia, fermi restando gli obblighi di comunicazione e di pubblicità previsti dalla legge.

3. L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2. SCOPO

1. L'Associazione è un'organizzazione di volontariato ai sensi del Codice del Terzo Settore, si ispira a principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue esclusivamente le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

a)- favorire il recupero e il reinserimento sociale di persone in difficoltà che vivono in situazioni di disagio con particolare riferimento a:

- minori per interventi socio assistenziali,
- disabili,
- persone affette da AIDS,
- persone con problematiche psico-sociali e di tossicodipendenza,
- persone con problematiche sociali (gestanti e madri con figli minori a carico, vittime di violenza e tratta),
- immigrati e loro famiglie;

b) - dare risposte educative alle varie forme di disagio adolescenziale e giovanile, nello spirito e con il metodo preventivo di Don Bosco, rivolte specialmente alle fasce più emarginate;

c)- favorire uno stile di vita caratterizzato dalla semplicità evangelica e dalla nonviolenza;

d) - vivere in comunità formate da consacrati e laici (famiglie e singoli), condividendo il quotidiano;


e) - favorire la partecipazione alla vita del territorio promuovendo forme di cittadinanza attiva e responsabile.

Art. 3. ATTIVITA'

1. L'associazione, per realizzare il suo scopo, si propone di svolgere una o più delle attività di interesse generale previste dalle lettere a), c), p), q), r), u), v), w), z), dell'art.5 del Codice del Terzo Settore ovvero più in particolare e a titolo esemplificativo:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



a) servizi socio assistenziali, organizzazione di: comunità familiari; comunità educative; comunità di pronta accoglienza; comunità alloggio o gruppi appartamento; centri socio-educativo diurno e di aggregazione; centri aperti polivalenti; comunità socio-riabilitative; alloggi di tipo sociale, centri pronta accoglienza e residenze temporanee per soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; case rifugio per donne con figli minori segretariato sociale; sportello sociale ed informativo; assistenza domiciliare; ludoteche; centri di ascolto e servizi di assistenza alla famiglia; centri antiviolenza, interventi di educativa di strada, servizi educativi del tempo libero, sportelli per immigrati, accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

b) interventi denominati di "bassa soglia", nell'ambito delle tossicodipendenze, finalizzati alla riduzione del danno;

c) interventi sul territorio, finalizzati a dare risposte tempestive alle esigenze delle fasce più emarginate, con prevalente impegno a realizzare progetti di prevenzione nei confronti dei problemi di minori, giovani e loro famiglie;

d) percorsi di animazione per educare a una cittadinanza solidale e nonviolenta; riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

e) formazione professionale di soggetti svantaggiati al fine di un inserimento lavorativo;

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività di volontariato dei propri, associati o delle persone aderenti agli enti associati

2. Per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché attività diverse da quelle di interesse generale solo se secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore. La individuazione di dette attività sarà effettuata dal Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà, inoltre, reperire spazi ed impianti, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale, stipulare accordi, contratti e convenzioni con altri enti, pubblici e privati, partecipare a o costituire reti ed enti, e compiere ogni altra operazione di qualsiasi natura funzionale all'attuazione del suo scopo nei limiti consentiti dalla legge alle organizzazioni di volontariato.

3. L'Associazione è tenuta a svolgere le proprie attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone ad essa associate. L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 4. PARTECIPAZIONI

1. L'associazione potrà aderire ad altre Associazioni, Società, Fondazioni, Federazioni, Coordinamenti Nazionali ed esteri, che operano per finalità sociali, o anche costituire imprese sociali ed altri enti del terzo settore.

Art. 5. SOCI

1. Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore a quello minimo stabilito dalla disciplina vigente sulle organizzazioni di volontariato. L'Associazione deve sempre avere almeno sette persone fisiche associate. Se tale numero minimo viene meno, esso deve essere reintegrato entro un anno, trascorso il quale l'Associazione deve formulare richiesta di iscrizione in un'altra sezione del RUNTS.

2. Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono scopi, ideali e responsabilità dell'Associazione, nello spirito di don Bosco e nella fedeltà ai valori di Emmaus, e che, per il tramite dell'Associazione, intendano svolgere attività di volontariato ovvero contribuire al perseguimento degli scopi e assumersi le responsabilità connesse alla gestione dell'Associazione così come definite dal presente Statuto e dalla legislazione vigente.


3. Oltre alle persone fisiche possono diventare socie dell'Associazione le organizzazioni di volontariato interessate al perseguimento dei suoi scopi, nonché, per i medesimi fini, altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato eventualmente socie.

4. Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri nel rispetto dei principi di democraticità e di assenza di discriminazione tra le persone cui è improntata l'organizzazione della Associazione

Sono soci ordinari coloro che pagano la quota annuale, stabilita dall'assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal consiglio direttivo; di questi fanno parte: - i componenti della Piccola Comunità Salesiana di Emmaus (Foggia); i volontari che aderiscono all'associazione prestando, in modo personale, la propria attività senza fini di lucro, assumendo per libera scelta responsabilità ed impegni periodici chiari e definiti all'interno dell'associazione; i soci iniziatori, iscritti al libro soci prima del 31.12.1986; le persone che hanno fatto la scelta di vita insieme, nelle forme di vita residenziale, per la realizzazione della missione dell'associazione e condividendo il quotidiano;

Sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemeritenze e/o che in passato hanno ricoperte cariche nel Consiglio Direttivo. Sono nominati dall'assemblea su proposta del consiglio. Tra questi su proposta del consiglio l'assemblea potrà eleggere un Presidente Onorario (carica esclusivamente onorifica)

5. I soci volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. I volontari realizzano le attività attraverso prestazioni personali, spontanee, e gratuite esclusivamente per fini solidaristici. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, in osservanza della normativa vigente e, in ogni caso, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo in un apposito regolamento sui rimborsi spese ai volontari. Sono vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/2000 nei limiti consentiti dall'art.17 comma 4 del D.Lgs.117/2017. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione medesima. L'Associazione tiene a cura del





Consiglio Direttivo, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione è tenuta ad assicurare i volontari di cui si avvale, anche occasionalmente, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

I soci volontari sono iscritti nell'apposito registro.

6. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, che delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e l'attività sociale dell'Associazione. La domanda dovrà recare la dichiarazione di condividere le finalità associative, l'impegno a rispettare statuto e regolamenti della stessa e il versamento contestuale della quota di adesione. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro soci. Il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati, informandoli della possibilità di appellarsi all'Assemblea dei soci entro sessanta giorni. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso. L'adesione all'associazione garantisce all'associato il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato alle cariche sociali

7. La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni, per il mancato pagamento della quota associativa annuale, per almeno un anno, e per esclusione a causa del ripetuto mancato rispetto delle norme statutarie e/o dei regolamenti interni deliberata dal Consiglio Direttivo. In questo ultimo caso, il socio potrà appellarsi entro 60 giorni all'Assemblea dei soci. La qualità di socio è sospesa in attesa della decisione assembleare.

8. Tutti soci hanno il dovere di:

- a) rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti interni;
- b) pagare le quote associative annuali, dell'anno solare in corso, qualunque sia il momento dell'iscrizione ;
- c) mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

9. Tutti i soci hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre ai diritti previsti dal presente Statuto e dalla normativa vigente, i soci hanno diritto di:

- partecipare alle attività dell'Associazione;
- eleggere gli organi sociali e votare per l'approvazione del bilancio;
- richiedere informazioni sull'andamento delle attività dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che stabilisce i tempi e le modalità di esercizio di tale diritto in maniera comunque tale da non renderne impossibile o eccessivamente oneroso per i soci il suo concreto esercizio, e comunque entro sessanta giorni dalla richiesta, fermo restando che sono a carico del socio richiedente eventuali copie o estratti dei libri sociali;

- partecipare alle Assemblee ed esprimere il proprio voto;
- candidarsi, se maggiorenni, alle cariche sociali.

9. Il Libro dei soci è tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

ART. 6 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea dei soci

b) Il Consiglio Direttivo

c) Il Presidente

d) l'Organo di controllo, qualora la sua nomina sia per legge obbligatoria o sia stata comunque disposta dall'Assemblea.

2. Le cariche sociali sono gratuite. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo, ove nominato, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, Codice civile, non può pertanto essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, se preventivamente autorizzate dall'organo sociale di appartenenza secondo un regolamento generale predisposto dal Consiglio Direttivo.




ART. 7 PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA

1. L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali. Hanno diritto di partecipare all'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, tutti i soci in regola con il pagamento delle quote annuali.

ART. 8 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno due volte all'anno, entro il secondo mese dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio preventivo e entro centoventi giorni (quarto mese) dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo. L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria: a) per decisione del Consiglio direttivo b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci. La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie per affissione nella sede sociale e nelle sedi operative che si evincono dal regolamento. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato con qualunque mezzo che garantisca la avvenuta ricezione (lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano debitamente controfirmata, sms, telefax, posta elettronica ordinaria o certificata) e affisso nella sede legale almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni a cura del consiglio dimissionario secondo l'art. 13.

2. L'Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale dei soci partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione. Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non



contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove si trova il verbalizzante.

ART. 9 COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

1. L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di due deleghe. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente o qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea tra i presenti. Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei socisociale e un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.
3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza della metà più uno dei voti espressi dai soci intervenuti. In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.
4. Per modificare lo statuto occorre in ogni caso il voto favorevole della maggioranza di tutti i soci iscritti alla Associazione.
5. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione, la sua trasformazione e altre operazioni straordinarie, è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
6. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

ART. 10 FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA

1. Le votazioni dell'assemblea avverranno, con regole e indicazioni determinate dalla stessa, per alzata di mano o per appello nominale.
 2. Ogni socio ha diritto ad un voto.
-

ART. 11 COMPITI DELL'ASSEMBLEA

1. All'assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- a) discutere e deliberare su bilanci consuntivi e preventivi;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, previa determinazione del loro numero, nonché l'Organo di controllo, anche monocratico, qualora la sua nomina sia per legge obbligatoria; nominare il revisore legale qualora sia obbligatorio ai sensi della disciplina applicabile;
- c) fissare, su proposta sul Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi annuali;
- d) approvare gli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- e) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno ovvero alla stessa demandato dal presente statuto

In sede straordinaria:

- f) deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'associazione;
- g) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

2. E' in facoltà dei soci ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea, purché la relativa richiesta scritta - sottoscritta da almeno un quinto dei soci - , pervenga al Consiglio Direttivo nei termini entro i quali è stata convocata l'assemblea.

ART. 12 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo, investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, ha competenza su ogni questione e/o materia non espressamente attribuita dalla legge o dal presente Statuto all'Assemblea o ad altro organo sociale, è responsabile verso i soci della gestione e ha il compito di stimolare il lavoro spirituale e intellettuale in linea con gli scopi dell'associazione.

2. Nello specifico esso deve:

- a) convocare l'Assemblea;
- b) predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- c) predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- d) dare esecuzione alle delibere assembleari;
- e) cooptare nuovi componenti in caso di consiglieri dimissionari o decaduti da ratificare nella prima assemblea utile;
- f) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;

A handwritten signature in black ink is written across a horizontal line. To the right of the signature is a circular stamp with some illegible text and a star-like symbol.

- g) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- h) predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea;
- i) deliberare su ogni atto patrimoniale e finanziario dell'ordinaria amministrazione, nonché individuare le attività diverse da quelle di interesse generale da svolgersi dall'Associazione nei limiti consentiti dalla legge;
- j) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente il Consiglio direttivo;
- k) procedere, ad inizio di ogni anno sociale, alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- l) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci;
- m) tenere i contatti con gli enti pubblici e privati, con la comunità ecclesiale e salesiana;
- n) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti e istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
- o) redigere i regolamenti interni;
- p) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza.

ART. 13 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo si compone di un numero di membri variabile da 5 a 7 secondo la determinazione che verrà fatta dall'Assemblea e deve rappresentare al suo interno tutte le categorie di soci.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di tre esercizi e precisamente fino alla data di approvazione del bilancio del terzo esercizio. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.
3. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il tesoriere/economista.
4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri gli altri consiglieri provvedono a sostituirli purché la maggioranza sia sempre costituita da consiglieri nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea. Qualora venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione dei consiglieri mancanti. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Qualora vengono a cessare tutti i consiglieri, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata dal presidente, o dal Vice Presidente o dal consigliere più anziano uscenti.

ART. 14 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce sempre in un'unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedono tre componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente con qualsiasi metodo, almeno 5 giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopra detto.

2. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Di ogni seduta e deliberazione del consiglio si redige verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il Consiglio Direttivo tiene, a sua cura, un libro delle proprie adunanze e deliberazioni. I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni che hanno portato alle decisioni consiliari. Il Consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere. Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive, o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il Consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

3. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;


c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il verbalizzante.

ART. 15 COMPITI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente, eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi e in giudizio, l'associazione stessa. Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento delle attività dell'associazione. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nel riguardo dei soci che dei terzi. Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni delle assemblee dei soci e del consiglio direttivo. Il Presidente può delegare a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente. In caso di impedimento il Presidente all'esercizio delle sue funzioni può essere sostituito dal Vice Presidente.

ART. 16 ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI







1. Nei casi in cui la sua nomina sia obbligatoria per legge o là dove comunque nominato dall'Assemblea, l'Organo di controllo potrà anche essere monocratico, in tal caso composto da un revisore legale iscritto nell'apposito registro o da altra persona con i requisiti di cui all'art. 2397, comma 2, codice civile. Se l'Organo è collegiale, esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti, sempre rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono avere i requisiti previsti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117/2017.

2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, con particolare riferimento alle modalità di svolgimento delle attività di interesse generale e ai limiti riguardanti lo svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il bilancio sociale, quando obbligatorio, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

3. L'Organo di controllo tiene, a sua cura, il libro delle proprie adunanze e deliberazioni.

4. In presenza delle condizioni di cui all'articolo 31 del Codice del terzo settore, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, a meno che non decida di affidare la revisione legale all'Organo di controllo, che dovrà in tal caso avere natura collegiale ed essere interamente composto da revisori legali iscritti.

ART. 17 COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

1. Il Consiglio Direttivo informa costantemente i lavoratori ed i destinatari delle attività sociali delle delibere degli organi sociali che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei servizi prestati. Eventuali richieste di chiarimenti o interventi in relazione agli argomenti di cui sopra devono pervenire all'organo amministrativo, il quale potrà indire apposite riunioni al fine di consultare dipendenti e collaboratori, e i destinatari delle attività.

Art. 18. PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito: a) dalle quote di iscrizione; b) dai beni mobili e immobili dell'Associazione; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; d) da eventuali avanzi netti di gestione e e) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

2. Le entrate dell'Associazione sono costituite:

a) da contributi sociali annuali;

b) da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'assemblea;

c) da versamenti volontari degli associati;

d) da contributi delle pubbliche amministrazioni o di altri enti pubblici o privati in genere;

e) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanze di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

f) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;

g) dai corrispettivi di attività istituzionali secondarie svolte nei limiti consentiti dalla legge;

h) da rimborsi derivanti da convenzioni;

i) da elargizioni anche di terzi.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio la sua quota sociale rimane di proprietà della associazione

ART. 19 AVANZI DI GESTIONE

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto. Il suo patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta ai sensi della vigente normativa sul Terzo settore, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20 ESBORSI DEI SOCI

1. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento e di esborsi ulteriori rispetto al versamento all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' facoltà degli aderenti, effettuare versamenti ulteriori, ed essi sono a fondo perduto, quindi non rivalutabili né ripetibili, né rimborsabili in caso di scioglimento dell'associazione, morte, recesso ed esclusione del socio. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi.

ART. 21 BILANCIO



1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro i primi tre mesi di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, in termine utile per poi presentarlo all'Assemblea ordinaria dei soci ai fini della sua approvazione secondo quanto previsto dal presente statuto. Il bilancio di esercizio dovrà essere redatto nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore, e dunque:

- potrà avere la forma del rendiconto per cassa, qualora l'Associazione abbia entrate non superiori a euro 220.000;

- in caso contrario, dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;

- dovrà in ogni caso essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto ministeriale, ove disponibile;



- dovrà documentare, a seconda dei casi, in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella relazione di missione, il carattere strumentale e secondario delle attività diverse da quelle di interesse generale eventualmente svolte dall'Associazione ai sensi dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore.

3. Se l'Associazione ha entrate annue superiori ad un milione di euro, essa sarà inoltre tenuta a redigere un bilancio sociale secondo le apposite linee guida ministeriali, a depositarlo presso il Registro unico nazionale del Terzo settore e a pubblicarlo sul proprio sito Internet.

4. Se l'Associazione ha entrate annue superiori a centomila euro, essa dovrà pubblicare annualmente, anche in forma anonima, e tenere aggiornati nel proprio sito Internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

5. Il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo deve essere approvato dall'Assemblea in tempo utile per essere successivamente depositato presso il RUNTS entro il termine stabilito dalla legge.

6. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del Bilancio preventivo dell'esercizio successivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deve essere convocata entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

7. I Bilanci devono restare depositati presso la sede sociale nei 10 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione dei soci.

ART. 22 SCIoglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione può essere disposto con deliberazione dell'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

2. In caso di scioglimento dell'Associazione, a qualsiasi causa dovuta, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente, ad altre organizzazioni di volontariato o ad altri enti del terzo settore operanti nel medesimo o in un analogo

ART. 23 LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali

Libro dei soci

Registro dei volontari

Libro delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico

Libro delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

Libro delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali.

ART. 24 RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi sociali, si applicano le norme del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ed in mancanza le norme del Codice civile in quanto compatibili.

2. Ogni riferimento al RUNTS contenuto nel presente Statuto assume efficacia a partire dal momento di iscrizione della Associazione in tale registro.

Luigi Rulli

Luigi Rulli

